



LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

(Gazzetta Ufficiale n.22 del 26-1-2013)

Art. 2

Associazioni professionali

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.